



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

DELIBERA N. 27 DEL 16/07/2015

### OGGETTO:

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU.) ANNO 2015. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno duemilaquindici, questo giorno sedici del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

#### Presenti

<b>COSTA ANDREA</b>	<b>Sindaco</b>
<b>BACCUINI LUISA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>PEQINI MARIOL</b>	<b>Consigliere</b>
<b>BONURA MARTINA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>FERRARI MARZIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>VISOLI ROBERTO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>SARZI AMADE' BARBARA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>AVOSANI ALDO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>SACCHI CHIARA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>MANFREDINI ANDREA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>MANINI GABRIELE</b>	<b>Consigliere</b>
<b>ROVANI GIACOMO</b>	<b>Consigliere</b>

**Tot. presenti: 12**

#### Assenti

<b>BORIOLI MONICA</b>	<b>Consigliere</b>
-----------------------	--------------------

**Tot. assenti: 1**

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Elisabetta Sottili, Nicola Vezzani, Stefano Negri, Simona Berni.

SCRUTATORI: \_\_\_\_\_

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su file AUDIO conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015

## OGGETTO

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU.) ANNO 2015. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

Illustra il punto il Sindaco, Andrea Costa.

Dopo di che

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- ✓ L'art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- ✓ gli artt. 8 e 9 del DLgs. n.23 del 14/03/2011, ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", istitutivo dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U.;
- ✓ l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- ✓ l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni con L. 44 del 26/04/2012 e da ultimo modificato con D.L. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni con L. 89 del 23/06/2014;
- ✓ l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTE le modifiche in materia di Imposta Municipale Propria - I.M.U. introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi 707 e seguenti e dall'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80. rubricato: "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero";

VISTO l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

VISTO il DM Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato da ultimo differito al 30/07/2015;

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2015 deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. per l'anno 2015:

### **PROSPETTO ALIQUOTE 2015**

<b>ALIQUOTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b><u>0,55 per cento</u></b>	<b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</b>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

## **ABITAZIONI PRINCIPALI**

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

## **ANZIANI E DISABILI**

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

**Esenzioni**  
**(Art. 13, comma 2**  
**D.L. 201/2011)**



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015

	<p><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</b> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><b>FORZE DI POLIZIA</b> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><b>ALLOGGI SOCIALI</b> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><b><u>0,55 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></b></p> <p>Si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<p><b><u>Esenzioni</u></b></p>	<p><b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u></b></p>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015

	<p><b><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></b></p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati.</p> <p><b><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</u></b></p>
<p><b><u>0,76 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></b></p> <p>1) Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>2) Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2015 a pena di decadenza dal beneficio. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p><b><u>0,98 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></b></p> <p><b><u>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</u></b></p> <p>Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con</p>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015

	<p>regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2015. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p><b><u>ALTRI IMMOBILI:</u></b></p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A/10 Uffici e studi privati</li><li>• Immobili di categoria B</li><li>• C/1 Negozi e botteghe</li><li>• C/2 Magazzini e locali di deposito</li><li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li><li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li><li>• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)</li><li>• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)</li><li>• D/1 Opifici</li><li>• D/2 Alberghi e pensioni</li><li>• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li><li>• D/4 Case di cura ed ospedali</li><li>• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione</li><li>• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li><li>• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</li><li>• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.</li></ul> <p>• <b>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</b></p> <p>Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p>
<p><b><u>1,06 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></b></p> <p>Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2015.</p>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015

	L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).
--	---

## AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5, comma 5 del DLgs.504/92. Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio verranno resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.
4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015**

l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
8. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
10. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto legge 6 giugno 2012, n.74, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122, dall'art. 1, comma 662, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'art. 13, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78;

ACQUISITO il parere del Revisori Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del T.U.E.L., qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;





# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015**

ACQUISITI inoltre i pareri favorevoli espressi dal competente responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, parti integranti e sostanziali del medesimo, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011;
3. **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2015;
5. **DI DICHIARARE** con separata votazione in forma palese, con voti favorevoli 8, contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2015 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente delibera



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015**

Oggetto: Norme di natura regolamentare per la disciplina dell'IMU del comune di Luzzara per l'anno 2015. Espressione parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000.

## IL REVISORE UNICO

VISTE le norme a contenuto regolamentare per la disciplina dell'IMU di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "Imposta municipale unica (IMU) Anno 2015. Determinazione aliquote.";

VISTO l'art. 239, comma 1 del T.U.E.L., come da ultimo modificato dal DLgs. 118/2011, che testualmente recita:

"L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015**

dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'*articolo 223*.”.

**ESPRIME**

Parere ***FAVOREVOLE*** in merito alle norme a contenuto regolamentare per la disciplina dell'IMU per l'anno 2015 del comune di Luzzara richiamate in premessa.

Luzzara lì 06/07/2015

Il Revisore Unico  
F.to dott. Fernando Rovani



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

**CONSIGLIO N. 27 del 16/07/2015**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
COSTA ANDREA

II SEGRETARIO COMUNALE  
BOVA Dott. LUIGI

---

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al nr. .... del registro di pubblicazione dal .....al ..... ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li .....

II VICE SEGRETARIO  
TERZI Dott. MARCO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li .....

II VICE SEGRETARIO  
TERZI Dott. MARCO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva per decorrenza di termini** scaduti il ..... ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi.

Luzzara li .....

II VICE SEGRETARIO  
TERZI Dott. MARCO

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Luzzara li .....

II VICE SEGRETARIO  
TERZI Dott. MARCO

---